



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-274/14, 21 gennaio 2020 ECLI:EU:C:2020:17	Banco de Santander SA	Grande Sezione	rinvio pregiudiziale	Spagna	ultima istanza	HOGAN, lottobre 2019		principio d'indipendenza	Nozione di "giurisdizione nazionale" – Criteri – Indipendenza dell'organismo nazionale in questione – Inamovibilità dei membri
Classificazione									
-Diritto primario									
Questione pregiudiziale									
"Tenuto conto segnatamente della giurisprudenza della Corte successiva alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dei dubbi sollevati dalla Commissione quanto alla qualificazione del TEAC come «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, e dunque riguardo alla ricevibilità di tale domanda, occorre riprendere la presente causa al fine di verificare se al TEAC vada riconosciuta tale qualificazione".									
Dispositivo									
Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TEAC è irricevibile, in quanto tale organismo non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE.									
Nota redazionale									
Con la pronuncia nella causa C- 274/14, la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella verifica preliminare di ricevibilità di una questione pregiudiziale, ha richiamato la necessità che detta questione provenga da un organo giurisdizionale. Ciò in quanto tale natura dell'organo remittente è coesistente al buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE. Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché si possa affermare la natura giurisdizionale dell'organo remittente, è imprescindibile l'esistenza del carattere d'indipendenza, la cui nozione presenta un primo aspetto, di ordine esterno, definibile come "inamovibilità". Tale carattere, in particolare, esige che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l'età obbligatoria per il collocamento a riposo, o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest'ultimo abbia una durata determinata. Secondo la Corte, pur non essendo assoluto, questo principio può conoscere eccezioni giustificate da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In concreto, si ammette comunemente che i giudici possono essere rimossi ove siano inidonei a continuare ad esercitare le loro funzioni a motivo di un'incapacità o di una grave violazione, rispettando a tal fine specifiche procedure contenute in disposizioni legislative specifiche ed espresse, che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo. La nozione d'indipendenza contiene un secondo aspetto, di ordine interno, che si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza del giudice rispetto alle parti della controversia e ai loro rispettivi interessi, in rapporto all'oggetto di quest'ultima. Secondo la Corte, questo secondo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse del giudice nella soluzione della controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica. Questo implica che l'organo interessato deve trovarsi strutturalmente in una posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione impugnata con un ricorso. Le descritte garanzie d'indipendenza e d'imparzialità implicano, conclusivamente secondo la Corte di Giustizia, l'esistenza di disposizioni nazionali relative alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di rimozione dei suoi membri, che consentano di fugare, negli amministrati, qualsiasi legittimo dubbio in merito alla impenetrabilità di detto organo dinanzi a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi in conflitto. Nella specifica fattispecie decisa, la legislazione spagnola consente (unicamente) al direttore generale dei tributi del Ministero dell'Economia e delle Finanze di presentare un ricorso straordinario contro le decisioni dell'organo remittente la questione pregiudiziale (TEAC). Inoltre, lo stesso direttore generale fa parte d'ufficio del collegio composto da otto persone che conosce di tale ricorso, così come il direttore generale o il direttore del dipartimento dell'Agenzia di Stato dell'Amministrazione tributaria che ha emesso l'atto oggetto d'impugnazione. La confusione tra la qualità di parte della procedura di ricorso straordinario e quella di membro dell'organo chiamato a conoscere di quest'ultimo mette in risalto i vincoli organici e funzionali che esistono tra tale organismo (il TEAC) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo la Corte, l'esistenza di simili cointeressenze strutturali impedisce che a un organismo come quello descritto venga riconosciuta la qualità di terzo rispetto alla suddetta Amministrazione, con la conseguenza di non poterne affermare neppure l'indipendenza e la natura giurisdizionale.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									